

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 2014

che modifica gli allegati della decisione di esecuzione 2011/630/UE per quanto riguarda le prescrizioni di polizia sanitaria relative alla febbre catarrale e alla malattia emorragica epizootica

[notificata con il numero C(2014) 2256]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/199/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, l'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, e l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione ⁽²⁾ figura un elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma di animali della specie bovina («sperma»). Nell'allegato II, parte 1, sezione A, di tale decisione di esecuzione figura il modello di certificato sanitario per l'importazione e il transito nell'Unione di sperma spedito dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto. Nell'allegato II, parte 1, sezione C, figura il modello di certificato sanitario per l'importazione e il transito nell'Unione di sperma spedito da un centro di magazzinaggio dello sperma.
- (2) Nell'elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma che figura nell'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE vanno modificate le garanzie supplementari per l'Australia e gli Stati Uniti per tener conto delle modifiche apportate alle condizioni relative alla malattia emorragica epizootica (EHD) nei punti II.5.4.1 e II.5.4.2 dell'attestato sanitario di cui alla parte II del modello di certificato sanitario che figura nell'allegato II, parte 1, sezione A, di tale decisione.
- (3) È dunque opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE.
- (4) I modelli di certificati sanitari che figurano nell'allegato II, parte 1, sezioni A e C, della decisione di esecuzione 2011/630/UE sono redatti, conformemente alla decisione 2007/240/CE della Commissione ⁽³⁾, in un formato compatibile con il sistema informatico veterinario integrato (TRACES), istituito dalla decisione 2003/623/CE della Commissione ⁽⁴⁾, e sono composti da una descrizione della partita (parte I) e da un attestato sanitario (parte II).

⁽¹⁾ GUL 194 del 22.7.1988, pag. 10.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione, del 20 settembre 2011, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di animali della specie bovina (GUL 247 del 24.9.2011, pag. 32).

⁽³⁾ Decisione 2007/240/CE della Commissione, del 16 aprile 2007, che istituisce nuovi certificati veterinari per l'introduzione nella Comunità di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti d'origine animale nell'ambito delle decisioni 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 95/328/CE, 96/333/CE, 96/539/CE, 96/540/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/666/CE, 2002/613/CE, 2003/56/CE, 2003/779/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE, 2003/863/CE, 2003/881/CE, 2004/407/CE, 2004/438/CE, 2004/595/CE, 2004/639/CE e 2006/168/CE (GUL 104 del 21.4.2007, pag. 37).

⁽⁴⁾ Decisione 2003/623/CE della Commissione, del 19 agosto 2003, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato denominato TRACES (GUL 216 del 28.8.2003, pag. 58).

- (5) Poiché conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c, punti i) e iii), della decisione di esecuzione 2011/630/UE i modelli di certificati sanitari che figurano nell'allegato II, parte 1, sezioni A e C, possono essere usati esclusivamente per le partite di seme spedite rispettivamente da un unico centro di raccolta o di magazzino, le informazioni di cui al punto I.11 dei rispettivi modelli di certificati sanitari dovrebbero corrispondere al centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto o al centro di magazzino da cui lo sperma è stato spedito. Di conseguenza soltanto il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento di ogni centro di raccolta o magazzino dello sperma dovrebbero essere indicati in tali punti.
- (6) L'attestato sanitario di cui alla parte II del modello di certificato sanitario che figura nell'allegato II, parte 1, sezione A, della decisione di esecuzione 2011/630 UE elenca cinque condizioni alternative che consentono di dichiarare l'assenza del virus della febbre catarrale e quattro condizioni alternative che consentono di dichiarare l'assenza del virus della malattia emorragica epizootica nei tori donatori, compresi tre regimi di test per verificare la presenza della malattia emorragica epizootica nei tori donatori, da certificare quando lo sperma è importato dall'Australia, dal Canada o dagli Stati Uniti. Attualmente è consentito soltanto certificare le partite di sperma raccolto da tori donatori che soddisfano un'unica condizione tra quelle elencate nell'attestato sanitario. Tuttavia, alcune partite di sperma spedite nell'Unione sono composte da sperma raccolto in momenti differenti da tori donatori che soddisfano più di una di queste condizioni.
- (7) Inoltre, la sezione B dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione ⁽¹⁾ dispone che lo sperma destinato al commercio intra-Unione o all'esportazione verso un paese terzo debba essere raccolto da animali donatori che soddisfino almeno una delle condizioni ivi elencate relative alla febbre catarrale, che dovrebbero essere specificate nel certificato sanitario il cui modello figura, tra l'altro, nell'allegato II, parte 1, sezione A, della decisione di esecuzione 2011/630/UE.
- (8) Di conseguenza, sono necessarie informazioni sulle condizioni elencate e sul regime di test applicato ai tori donatori per la febbre catarrale e per la malattia emorragica epizootica, nonché sulle date nelle quali tali condizioni elencate sono state soddisfatte o tali test effettuati su determinate paillette di sperma raccolto da un toro donatore identificato, qualora il seme importato sia in seguito spedito in un altro Stato membro.
- (9) Poiché tutte le cinque condizioni che consentono di dichiarare l'assenza di febbre catarrale e le quattro condizioni che consentono di dichiarare l'assenza di malattia emorragica epizootica comportano lo stesso livello di garanzia sanitaria, la formulazione dell'attestato sanitario della parte II del modello di certificato sanitario che figura nell'allegato II, parte 1, sezione A, della decisione di esecuzione 2011/630/UE dovrebbe essere modificata al fine di consentire le importazioni e il transito nell'Unione di partite di sperma raccolte da tori donatori che soddisfano più di una delle condizioni elencate. Inoltre, dovrebbero essere incluse nel modello di certificato sanitario informazioni dettagliate sulle condizioni e sui regimi di test applicati, senza necessariamente accrescere gli oneri amministrativi.
- (10) Al fine di ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi per i veterinari dei centri e per il veterinario ufficiale, è opportuno eliminare l'informazione sul numero di riconoscimento del centro dal punto I.28 del modello di certificato sanitario che figura nell'allegato II, parte 1, sezione A, della decisione di esecuzione 2011/630/UE e inserire in tale punto voci per la descrizione dettagliata delle partite per quanto riguarda le condizioni per la febbre catarrale e la malattia emorragica epizootica applicabili a una determinata paillette di sperma raccolto in una data nota da un toro donatore identificato.
- (11) L'allegato II della decisione di esecuzione 2011/630/UE dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (12) La decisione di esecuzione 2011/630/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (13) Al fine di evitare perturbazioni degli scambi è necessario autorizzare, per un periodo transitorio soggetto a determinate condizioni, l'utilizzo dei certificati sanitari rilasciati in conformità alla decisione di esecuzione 2011/630/UE, nella versione precedente le modifiche introdotte dalla presente decisione.
- (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale (GUL 283 del 27.10.2007, pag. 37).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati della decisione di esecuzione 2011/630/UE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Per un periodo transitorio che va fino al 31 dicembre 2014, gli Stati membri autorizzano le importazioni e il transito nell'Unione di partite di sperma di animali domestici della specie bovina dai paesi terzi accompagnate da un certificato sanitario rilasciato entro il 30 novembre 2014 conformemente al modello di certificato sanitario che figura nell'allegato II, parte 1, sezione A o C, della decisione di esecuzione 2011/630/UE, nella versione precedente le modifiche introdotte dalla presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2014

Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione 2011/630/UE è così modificato:

1) l'allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma di animali della specie bovina

Codice ISO	Nome del paese terzo	Osservazioni	
		Descrizione del territorio (se pertinente)	Garanzie supplementari
AU	Australia		Sono obbligatorie le garanzie supplementari riguardo ai test di cui ai punti II.5.4.1 e/o II.5.4.2 del certificato figurante nell'allegato II, parte 1, sezione A.
CA	Canada (*)	Territorio descritto come CA-1 nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.	
CH	Svizzera (**)		
CL	Cile		
GL	Groenlandia		
IS	Islanda		
NZ	Nuova Zelanda		
PM	Saint Pierre e Miquelon		
US	Stati Uniti		Sono obbligatorie le garanzie supplementari riguardo ai test di cui ai punti II.5.4.1 e/o II.5.4.2 del certificato figurante nell'allegato II, parte 1, sezione A.

(*) Il modello di certificato da utilizzare per le importazioni dal Canada figura nella decisione 2005/290/CE della Commissione, del 4 aprile 2005, che stabilisce certificati semplificati per l'importazione di sperma della specie bovina e di carni fresche della specie porcina provenienti dal Canada e recante modifica della decisione 2004/639/CE (unicamente per lo sperma originario del Canada), adottata in conformità all'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e della salute animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, approvato con la decisione 1999/201/CE del Consiglio.

(**) I modelli di certificati da utilizzare per le importazioni dalla Svizzera figurano nell'allegato D della direttiva 88/407/CEE, con gli adeguamenti stabiliti all'allegato 11, appendice 2, capitolo VII(B), punto 4, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con la decisione 2002/309/CE, Euratom, del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera.»

2) l'allegato II, parte 1, è così modificato:

a) la sezione A è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE A

Modello 1 — Certificato sanitario valido per l'importazione e il transito nell'Unione di sperma di animali della specie bovina raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, spedito da un centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto

PAESE :

Certificato veterinario per l'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo		Approval number		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale			
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE					
			I.17.					
	I.18. Descrizione del prodotto				I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05 11 10		I.20. Quantità	
I.21.				I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/contenitore				I.24.				
I.25. Prodotto certificato per : Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>								
I.26. Per il transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo			Codice ISO		I.27. Per l'importazione/l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>			
I.28. Identificazione del prodotto Specie (nome scientifico)								
			Quantità (totale)					
Identità del donatore/dei donatori	Identificazione della/delle paillette	Identificazione della/delle paillette	Informazioni relative a					
			FEBBRE CATARRALE ⁽⁶⁾		MALATTIA EMORRAGICA EPIZOOTICA ⁽⁷⁾			

PAESE		Sperma bovino — Sezione A	
II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Parte II: Certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
	II.1. (nome del paese di esportazione) ⁽²⁾	
		è stato indenne da peste bovina e afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta dello sperma per l'esportazione e fino alla data della spedizione verso l'Unione e nessuna vaccinazione per queste malattie è stata effettuata durante lo stesso periodo.	
	II.2.	Il centro ⁽³⁾ di cui alla casella I.11, nel quale lo sperma destinato all'esportazione è stato raccolto:	
	II.2.1.	è conforme alle condizioni stabilite nell'allegato A, capo I, punto 1, della direttiva 88/407/CEE	
	II.2.2.	è gestito e sorvegliato conformemente alle disposizioni dell'allegato A, capo II, punto 1, della direttiva 88/407/CEE.	
	II.3.	Il centro nel quale è stato raccolto lo sperma destinato all'esportazione era indenne da rabbia, tubercolosi, brucellosi, antrace e pleuropolmonite contagiosa dei bovini nei 30 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma da esportare e nei 30 giorni successivi a tale raccolta (in caso di sperma fresco, fino al giorno della spedizione nell'Unione).	
	II.4.	I bovini presenti nel centro di raccolta dello sperma:	
	II.4.1.	provengono da mandrie conformi alle disposizioni dell'allegato B, capo I, punto 1, lettera b), della direttiva 88/407/CEE;	
	II.4.2.	provengono da mandrie o sono nati da vacche conformi alle disposizioni dell'allegato B, capo I, punto 1, lettera c), della direttiva 88/407/CEE o sono stati sottoposti a esami all'età di almeno 24 mesi conformemente all'allegato B, capo II, punto 1, lettera c), di tale direttiva;	
	II.4.3.	sono stati sottoposti, nei 28 giorni precedenti il periodo di quarantena, alle prove prescritte nell'allegato B, capo I, punto 1, lettera d), della direttiva 88/407/CEE;	
	II.4.4.	sono stati sottoposti al periodo di quarantena e alle prove di cui all'allegato B, capo I, punto 1, lettera e) della direttiva 88/407/CEE;	
	II.4.5.	sono stati sottoposti almeno una volta all'anno agli esami di routine prescritti nell'allegato B, capo II, della direttiva 88/407/CEE.	
	II.5.	Lo sperma destinato all'esportazione proviene da tori donatori che:	
	II.5.1.	sono conformi alle condizioni stabilite nell'allegato C della direttiva 88/407/CEE;	
	⁽¹⁾ [II.5.2.	sono rimasti nel paese di esportazione per almeno i sei mesi che hanno preceduto la raccolta dello sperma destinato all'esportazione;	
	⁽¹⁾ oppure [II.5.2.	sono rimasti nel paese di esportazione per almeno 30 giorni precedenti la raccolta dello sperma dopo la loro entrata e sono stati importati da ⁽²⁾ durante il periodo inferiore a sei mesi che ha preceduto la raccolta dello sperma e sono risultati conformi alle condizioni sanitarie prescritte per i donatori di sperma destinato all'esportazione nell'Unione europea;]	
	II.5.3.	soddisfano almeno una delle seguenti condizioni per quanto riguarda la febbre catarrale, come indicato nella tabella di cui al punto I.28:	
⁽¹⁾ [II.5.3.1.	sono rimasti in un paese o in una zona indenne dal virus della febbre catarrale per almeno 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]		
⁽¹⁾ e/o [II.5.3.2.	sono rimasti, nel corso di un periodo stagionalmente indenne dal virus della febbre catarrale, in una zona stagionalmente indenne per almeno 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]		
⁽¹⁾ e/o [II.5.3.3.	sono rimasti in uno stabilimento protetto dai vettori per almeno 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]		
⁽¹⁾ e/o [II.5.3.4.	sono stati sottoposti, con esito negativo, a un test sierologico per individuare gli anticorpi al sierogruppo del virus della febbre catarrale, eseguito conformemente al manuale dell'OIE sui test diagnostici e i vaccini per animali terrestri (<i>Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals</i>) almeno ogni 60 giorni durante tutto il periodo della raccolta e tra 21 e 60 giorni dopo la raccolta finale della partita di sperma in questione;]		
⁽¹⁾ e/o [II.5.3.5.	sono stati sottoposti, con esito negativo, a un test di identificazione dell'agente del virus della febbre catarrale, eseguito conformemente al manuale dell'OIE sui test diagnostici e i vaccini per animali terrestri (<i>Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals</i>) su campioni di sangue prelevati all'inizio e alla fine della raccolta della partita di sperma in questione e almeno ogni 7 giorni (test d'isolamento del virus) o almeno ogni 28 giorni se eseguito come reazione a catena della polimerasi (PCR) durante la raccolta della partita di sperma in questione;]		
II.5.4.	soddisfano almeno una delle seguenti condizioni per quanto riguarda la malattia emorragica epizootica, come indicato nella tabella di cui al punto I.28:		
⁽¹⁾ [II.5.4.1.	erano residenti nel paese esportatore che, in base ad accertamenti ufficiali, risulta indenne dalla malattia emorragica epizootica (EHD);]		

PAESE

Sperma bovino — Sezione A

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(1) (5) e/o [II.5.4.2. erano residenti nel paese esportatore in cui, in base ad accertamenti ufficiali, sono presenti i seguenti sierotipi della malattia emorragica epizootica (EHD): e sono stati sottoposti, con esito negativo in ciascun caso, ai seguenti test eseguiti in un laboratorio riconosciuto:		
(1) [II.5.4.2.1. in due occasioni, a non più di 12 mesi una dall'altra, un test sierologico (4) per individuare gli anticorpi al sierogruppo del virus EHD, eseguito in un laboratorio riconosciuto su campioni di sangue prelevati prima della raccolta e non meno di 21 giorni dopo la raccolta della partita di sperma in questione;]]		
(1) e/o [II.5.4.2.2. un test sierologico (4) per individuare gli anticorpi al sierogruppo del virus EHD, eseguito su campioni prelevati a intervalli non superiori a 60 giorni durante tutto il periodo della raccolta e tra 21 e 60 giorni dopo la raccolta finale della partita di sperma in questione.]]		
(1) e/o [II.5.4.2.3. un test di identificazione dell'agente (4) eseguito su campioni di sangue prelevati all'inizio e alla fine della raccolta e almeno ogni 7 giorni (test di isolamento del virus), o almeno ogni 28 giorni se eseguito come test PCR, durante la raccolta della partita di sperma in questione.]]		
II.6. Lo sperma destinato all'esportazione è stato raccolto dopo la data di riconoscimento del centro da parte delle autorità nazionali competenti del paese esportatore.		
II.7. Lo sperma destinato all'esportazione è stato trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi alle disposizioni della direttiva 88/407/CEE.		
Osservazioni		
Parte I:		
Casella I.6:	<i>persona responsabile della partita nell'UE:</i> casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito.	
Casella I.11:	<i>il luogo di origine</i> deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma elencato conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm e in cui lo sperma è stato raccolto.	
Casella I.22:	<i>il numero di colli</i> deve corrispondere al numero dei contenitori.	
Casella I.23:	precisare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.	
Casella I.26:	compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o di importazione.	
Casella I.27:	compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o di importazione.	
Casella I.28:	<i>Specie:</i> scegliere tra « <i>Bos taurus</i> », « <i>Bison bison</i> » o « <i>Bubalus bubalis</i> », se del caso. <i>l'identità del donatore</i> deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale. <i>la data della raccolta</i> deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa.	
Parte II :		
(1)	Cancellare le voci non pertinenti.	
(2)	Solo i paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE.	
(3)	Solo i centri di raccolta dello sperma elencati conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm	
(4)	Gli standard per i test diagnostici per il virus dell'EHD sono descritti nel capitolo relativo alla febbre catarrale (2.1.3) del manuale sui test diagnostici e i vaccini per animali terrestri.	
(5)	Obbligatorio per l'Australia, il Canada e gli Stati Uniti.	
(6)	In riferimento a ciascuna paillette o serie di paillette indicare le condizioni applicabili (ad esempio II.5.3.1).	
(7)	In riferimento a ciascuna paillette o serie di paillette indicare le condizioni applicabili (ad esempio II.5.4.1 o II.5.4.2.1).	
—	La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.	

PAESE

Sperma bovino — Sezione A

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:»</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>Firma:</p>		

b) La sezione C è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE C

Modello 3 — Certificato sanitario per l'importazione e il transito nell'Unione di sperma di animali della specie bovina, raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, e di riserve di sperma di animali della specie bovina raccolto, trattato e immagazzinato prima del 31 dicembre 2004 conformemente alle disposizioni della direttiva 88/407/CEE applicabili fino al 1° luglio 2004, e importato dopo il 31 dicembre 2004 conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/43/CE, spedito da un centro di magazzinaggio dello sperma

PAESE :

Certificato veterinario per l'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.	
			I.3. Autorità centrale competente			
			I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.			
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine		Codice
				I.9. Paese di destinazione		Codice ISO
				I.10. Regione di destinazione		Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo		I.8. Numero di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale	
I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza				
I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE				
		I.17. N. dei certificati originali annessi				
I.18. Descrizione del prodotto		I.19. Codice del prodotto (codice SA)		05 11 10		
				I.20. Quantità		
I.21.		I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/contenitore		I.24.				
I.25. Prodotto certificato per : Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>						
I.26. Per il transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/>		I.27. Per l'importazione/l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>				
Paese terzo		Codice ISO				
I.28. Identificazione del prodotto Specie (nome scientifico) Identità del donatore Data della raccolta Numero di riconoscimento del centro Quantità						

PAESE

Sperma bovino — Sezione C

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Il sottoscritto, veterinario ufficiale di , certifica quanto segue : (nome del paese di esportazione) ⁽²⁾		
II.1	Il centro ⁽³⁾ di cui alla casella I.11 nel quale lo sperma destinato all'esportazione nell'Unione europea è stato immagazzinato:	
	II.1.1. è conforme alle condizioni stabilite nell'allegato A, capo I, punto 2, della direttiva 88/407/CEE;	
	II.1.2. è gestito e sorvegliato conformemente alle disposizioni dell'allegato A, capo II, punto 2, della direttiva 88/407/CEE.	
II.2.	Lo sperma destinato all'esportazione nell'Unione europea :	
	II.2.1. è stato raccolto, trattato e immagazzinato per un periodo minimo di 30 giorni immediatamente successivi alla raccolta in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma ⁽⁴⁾ gestito e sorvegliato conformemente alle disposizioni dell'allegato A, capo I, punto 1, e capo II, punto 1, della direttiva 88/407/CEE; e	
	⁽¹⁾ [è situato nel paese esportatore;]	
	⁽¹⁾ e/o [è situato in ⁽²⁾ ed è stato importato nel paese di esportazione a condizioni almeno altrettanto rigorose quanto quelle previste per le importazioni di sperma bovino nell'Unione a norma della direttiva 88/407/CEE;]	
	II.2.2. è stato trasportato al centro di cui alla casella I.11 in condizioni almeno altrettanto rigorose quanto quelle descritte :	
	⁽¹⁾ either [nel modello 1 dell'allegato II, parte 1, sezione A, della decisione di esecuzione 2011/630/UE ⁽⁵⁾ ;]	
	⁽¹⁾ and/or [nel modello 2 dell'allegato II, parte 1, sezione B, della decisione di esecuzione 2011/630/UE ⁽⁵⁾ ;]	
	⁽¹⁾ and/or [nel modello 3 dell'allegato II, parte 1, sezione C, della decisione di esecuzione 2011/630/UE ⁽⁵⁾ ;]	
	II.2.3. è stato immagazzinato in condizioni conformi alla direttiva 88/407/CEE;	
	II.2.4. è stato inviato al luogo di carico in un contenitore sigillato recante il numero indicato nella casella I.23, in condizioni conformi alla direttiva 88/407/CEE.	
Osservazioni		
Parte I:		
Casella I.6:	<i>Persona responsabile della partita nell'UE:</i> casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito.	
Casella I.11:	il luogo di origine deve corrispondere al centro di magazzinaggio dello sperma da cui è stato spedito lo sperma.	
Casella I.12:	<i>luogo di destinazione:</i> casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito.	
Casella I.17:	il numero dei certificati originali annessi deve corrispondere al numero di serie dei singoli documenti ufficiali o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma di cui sopra dal centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui è originario, al centro descritto nella casella I.11. Gli originali o le copie autenticate di tali documenti o certificati devono essere allegati al presente certificato.	
Casella I.22:	<i>il numero di colli deve corrispondere al numero dei contenitori.</i>	
Casella I.23:	precisare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.	
Casella I.26:	compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o di importazione.	
Casella I.27:	compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o di importazione.	
Casella I.28:	<i>l'identità del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale.</i> <i>la data della raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa.</i> <i>il numero di riconoscimento del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto .</i>	
Parte II:		
	⁽¹⁾ Cancellare le voci non pertinenti.	
	⁽²⁾ Solo i paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE.	
	⁽³⁾ Solo i centri di magazzinaggio dello sperma elencati conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm	

PAESE

Sperma bovino — Sezione C

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>(⁴) Solo i centri di raccolta dello sperma elencati conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE sui siti della Commissione:</p> <p>http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm; http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm.</p> <p>(⁵) Solo i paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE e gli Stati membri dell'UE.</p> <p>(⁶) Al presente certificato devono essere allegati gli originali e le copie autenticate dei documenti o dei certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma di cui sopra dal centro riconosciuto di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto al centro riconosciuto di magazzino dello sperma indicato nella casella I.11.</p> <p>— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.</p>		
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:»</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>Firma:</p>		